



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI
E/O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/12/2023

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno	pag. 3
Art. 3 Definizioni	pag. 3
Art. 4 Soggetti beneficiari	pag. 4
Art. 5 Aree di intervento	pag. 4

CAPO II - DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BENEFICIARI

Art. 6 Criteri generali per la concessione	pag. 5
Art. 7 Presentazione della domanda	pag. 5
Art. 8 Modalità di concessione di contributi in via ordinaria	pag. 5
Art. 9 Modalità di concessione di contributi in via straordinaria	pag. 6
Art. 10 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina	pag. 7

CAPO III - CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI

Art. 11 Convenzioni	pag. 7
Art. 12 Collaborazioni	pag. 8
Art. 13 Co-progettazioni	pag. 8

CAPO IV - CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 14 Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria	pag. 8
Art. 15 Rendicontazione dei contributi	pag. 9
Art. 16 Liquidazione dei contributi economici	pag. 9
Art. 17 Ulteriori obblighi dei beneficiari	pag. 9
Art. 18 Mancata concessione e revoca dei benefici	pag.10
Art. 19 Riduzione del contributo	pag.11

CAPO V - PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

Art. 20 Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario	pag.11
Art. 21 Trasparenza	pag.11
Art. 22 Responsabile del Procedimento amministrativo	pag.12
Art. 23 Controlli	pag.12
Art. 24 Esclusioni	pag.12
Art. 25 Norme finali e transitorie	pag.12
Art. 26 Pubblicità del regolamento	pag.13
Art. 27 Entrata in vigore	pag.13

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 7.8.1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi") coordinata ed aggiornata dal D. L. 31/05/2021 n. 77, convertito con modifiche nella L. 29/01/2021 N. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere.
2. Il Comune concede, in conformità allo Statuto Comunale, contributi in denaro e altri vantaggi economici al fine di sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118 Costituzione Italiana).
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2 - Tipologia delle forme di sostegno

1. Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (da ora in poi denominati tutti "iniziativa/e"), mediante:
 - a) la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria (d'ora in poi denominati "contributi"), anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e co-progettazione, comprese le diverse accezioni di premi e sovvenzioni;
 - b) l'attribuzione di altri vantaggi economici, in via ordinaria, straordinaria, o nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e co-progettazione, diversi dall'erogazione di denaro.Le forme di sostegno sopraindicate alle lettere a) e b) sono denominate "benefici" all'interno del presente regolamento.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:
 - a) **contributi in via ordinaria:** somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, nelle aree indicate all'art. 5 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Costituzione Italiana);
 - b) **contributi in via straordinaria:** somme di denaro, erogate una tantum, a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario;
 - c) **altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria:** benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere;
 - d) **convenzione:** accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;

- e) **collaborazione**: modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figura in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;
- f) **co-progettazione**: forma di partenariato con la quale l'Amministrazione Comunale e gli enti del terzo settore, salva possibile co-programmazione, progettano, ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:
- a) associazioni - iscritte al RUNTS - e comitati;
 - b) enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art.4 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - c) società sportive senza fini di lucro;
 - d) fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
 - e) istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;
 - f) associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lett. d), f), g) e k) dell'art. 6;
 - g) enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.
3. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti direttamente legati al paese di Pandino e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.
4. Prima della presentazione della domanda al Comune, i soggetti di cui al comma 1) devono risultare regolarmente costituiti da almeno sei mesi.

Art. 5 - Aree di intervento

1. I benefici di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi dal Comune per favorire la partecipazione attiva dei soggetti che operano a livello cittadino, nelle seguenti aree di intervento:
- a) attività di promozione e sviluppo del Comune;
 - b) formazione, istruzione, creatività e valorizzazione della condizione giovanile;
 - c) promozione e sviluppo del turismo;
 - d) attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di eventi ad esso correlati;
 - e) sport e tempo libero;
 - f) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - g) attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute;
 - h) promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - i) altre iniziative non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

CAPO II

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BENEFICIARI

Art. 6 - Criteri generali per la concessione

1. I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:

- a) coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
 - b) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa;
 - c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, turistico, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine del paese, in tutte le sue manifestazioni;
 - d) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - e) capacità di autofinanziamento;
 - f) presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati;
 - g) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
 - f) gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
 - i) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
 - j) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività;
 - k) criterio preferenziale per le Associazioni è l'iscrizione al registro comunale delle Associazioni.
2. La Giunta con proprio atto potrà ulteriormente specificare il contenuto dei criteri di cui al comma precedente.

Art. 7 - Presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pandino nell'area di accesso al portale telematico, in conformità a quanto indicato da apposito disciplinare e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.

2. La domanda va presentata, secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento, al Settore di competenza, che provvederà all'istruttoria.

Art. 8 - Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria

1. Quando non previsto dagli atti di programmazione annuale, la Giunta Comunale, anche con proprio atto di indirizzo, stabilisce l'importo da destinare alla concessione di contributi in via ordinaria, in osservanza a quanto disposto dallo Statuto comunale.

2. Per la concessione di contributi inerenti gli obiettivi da raggiungere nell'ambito delle aree di intervento, dovrà essere sempre data notizia nel sito istituzionale del Comune ed eventualmente in aggiunta anche nelle modalità e nei termini individuati dalla Giunta Comunale. Per la valutazione di tali contributi, il Responsabile di Area competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nelle aree di intervento oggetto di contributo.

3. Il Settore comunale competente per materia pubblica un avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune, per un termine non inferiore a quindici giorni.

4. Nell'avviso di cui al comma precedente devono essere indicati:

- a) le aree di intervento, tenuto conto della specificità degli ambiti di cui al precedente art. 5;
- b) l'ammontare della somma a disposizione;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
- e) la natura e l'entità del contributo;
- f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, conformemente a quelli di cui all'art. 6, salva la facoltà di prevederne altri, in ragione della specificità delle varie aree di intervento;
- g) il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio di cui alla lett. f), funzionale all'elaborazione delle graduatorie.

5. Per tutti i contributi il Settore competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso di cui al comma 4, qualora previsti, e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.

6. I contributi sono concessi dal Responsabile di Area competente, con propria determinazione, sulla base dei provvedimenti della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi 1 e 2.

7. La determinazione di cui al comma precedente, deve essere adottata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo motivata proroga. Essa deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La motivazione deve dare atto dell'effettiva osservanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dei criteri di cui all'art. 7 e del rispetto delle modalità di concessione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss. mm.ii..

Art. 9 - Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria

1. Nell'ambito delle aree di attività indicate all'art. 5, per specifiche iniziative la Giunta Comunale può autorizzare contributi in via straordinaria, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b), pubblicando sul sito istituzionale un avviso con termini ridotti sino a 2/3.

2. Qualora si tratti di situazioni non prevedibili e/o eccezionali che non consentano di pubblicare un avviso, la Giunta può comunque autorizzare il contributo straordinario previa propria deliberazione, che contenga specifica motivazione sulle necessità che giustificano la deroga ai principi di trasparenza e pubblicità.

3. Il Settore competente verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 6, e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente procede secondo le modalità previste all'art. 8, comma 5.

4. La Giunta Comunale autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii..

5. I contributi sono concessi dal Responsabile di Area competente, con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4.

Art. 10 - Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina

1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'art. 5, sono concessi i vantaggi economici di cui all'art. 3, lett. c).
2. La concessione in uso di beni o altri vantaggi economici viene accordata con determinazione del Responsabile dell'Area competente, sentito l'Assessore di riferimento, nelle modalità e secondo i criteri previsti nei precedenti articoli 8 commi 2 e ss. e 9 commi 2 e ss., in quanto compatibili.
3. L'esonero parziale o totale da tariffe può essere accordato, nel rispetto della normativa vigente, con deliberazione della Giunta Comunale.
4. L'utilizzo dei beni per le attività e le iniziative svolte dal Comune e dai suoi organismi istituzionali, e per le riunioni delle loro commissioni, è gratuito.
5. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni comunali, di cui all'art. 3, lett. c), è disposto su domanda degli interessati, da presentare, di norma, almeno trenta giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. Il Settore competente provvederà successivamente a svolgere l'istruttoria.
6. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.
7. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
8. Nel caso di concessione in uso dei beni di cui all'art. 3, lett. c) di proprietà comunale, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.
9. Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico contenuta nello specifico regolamento.
10. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.

CAPO III CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI

Art. 11 – Convenzioni

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione ai sensi dell'art. 3, lett. d) del presente regolamento, a cui darà esecuzione il Responsabile di Area.
La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso, qualora l'importo del contributo e/o vantaggio economico superi una determinata soglia stabilita in € 1.500,00.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;
 - b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
 - c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
 - d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
 - e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
 - f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;

g) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione.

3. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del presente regolamento.

4. Speciali convenzioni ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 117/2017 possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà del Comune, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

5. Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie e strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale.

Art. 12 – Collaborazioni

1. Le collaborazioni di cui all'art. 3, lettera e), sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, a cui segue la determinazione del Responsabile dell'Area comunale competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

2. Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli artt. 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento.

Art. 13 - Co-progettazioni

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, l'Amministrazione può avviare un percorso di progettazione condivisa con tutti i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, avente come oggetto l'ideazione e la realizzazione di una iniziativa nell'ambito delle aree di cui all'art. 5.

2. L'individuazione dei soggetti da coinvolgere deve avvenire tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune e comunque nelle modalità e nei termini individuati dalla Giunta Comunale.

CAPO IV

CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 14 - Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria

1. Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, di cui al successivo art. 15, nei tempi e modi previsti dall'art. 16 del presente regolamento.

2. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il Responsabile dell'Area competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.

3. Ove non diversamente stabilito dalla Giunta Comunale, l'ammontare del contributo non può superare l'80% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa a finanziamento, come predeterminato nell'atto di concessione del contributo, e comunque nel limite del 100% del disavanzo tra le entrate e le uscite, qualora inferiore.

4. Il limite dell'80% indicato nel comma precedente può essere superato:

- a) in casi di particolare interesse o di alta valenza sociale, culturale, civica con provvedimento motivato della Giunta Comunale;
- b) se previsto dalla convenzione di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 15 - Rendicontazione dei contributi

1. Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 3, lettere a), b), d), e) e f) del presente regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:

a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività complessiva:

- breve relazione dell'attività complessiva;
- rendiconto consuntivo dell'esercizio;

b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifiche iniziative:

- breve relazione dell'iniziativa;
- rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;

- idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.

2. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti dall'Amministrazione Comunale. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di spesa non ammesse a contributo, nel rispetto di quanto in precedenza definito all'interno dello specifico avviso.

3. La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.

Art. 16 - Liquidazione dei contributi economici

1. I contributi di cui all'art. 3 lett. a), b), d), e) e f) del presente regolamento, sono liquidati con provvedimento del Responsabile di Area competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art.18 comma 1.

2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.

3. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con il Settore competente un piano di rientro dal debito.

Art. 17 - Ulteriori obblighi dei beneficiari

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di anticiclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n.445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.

2. I beneficiari hanno l'obbligo:

a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;

- b) di comunicare tempestivamente al Settore competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
- c) di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online (ivi compresi i social network), deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Pandino", unitamente allo Stemma comunale.
3. Il pagamento dei tributi comunali è in ogni caso a carico dei beneficiari.

Art. 18 - Mancata concessione e revoca dei benefici

1. Il Responsabile di Area competente su indicazione del Responsabile del Procedimento e previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca del contributo:

a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività, in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'esercizio, nei termini previsti dall'art. 15, comma 3 del presente regolamento;

b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifica iniziativa, qualora:

- i beneficiari non presentino breve relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dall'art.15, comma 3, del presente regolamento;

- l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore e salvo diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 del presente regolamento. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore l'Amministrazione può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 50%;

- il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune;

c) per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora:

- l'attività o iniziativa svolta sia in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;

- non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficiario;

- vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, non appena divenuto esecutivo, viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto richiedente.

3. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo Statuto.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici per il soggetto che risulti avere un debito liquido ed esigibile e sia stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse, tributi e canoni abbia ricevuto invano la notificazione di riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo per: violazione accertata e contestata per affissioni abusive, pubblicità abusiva, occupazione suolo pubblico abusiva, pagamento di sale o spazi dati in concessione, pagamenti delle affissioni, risarcimento per danneggiamento di immobili pubblici, somme dovute per l'occupazione di immobili pubblici.

Comporta, altresì, gli effetti del precedente periodo, l'utilizzo non autorizzato dello Stemma del Comune di Pandino o la sospensione dal RUNTS e dal registro comunale delle associazioni fino al termine indicato dal provvedimento di sospensione a cura del Responsabile di Area competente.

5. Costituiscono ulteriori motivi di revoca dei contributi e altri vantaggi economici, i casi previsti all'art. 20, comma 3, del presente regolamento.
6. Nel caso di revoca del contributo, il Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.
7. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

Art. 19 - Riduzione del contributo

1. Il Responsabile di Area competente, dopo aver ricevuto comunicazione e aver prestato assenso in forma scritta alle modifiche avvenute, sentito il/la Responsabile del Procedimento, può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:
 - a) l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
 - b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
 - c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

CAPO V

PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

Art. 20 - Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario

1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, canali social o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii.
2. L'inosservanza degli obblighi citati al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pari all'1% degli importi ricevuti (con importo minimo fissato in duemila euro), nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 125 ter della legge n. 124/2017, come modificato dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii., dal 1 gennaio 2020.
3. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.

Art. 21 – Trasparenza

1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 25 e 26 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Pandino nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione, indicando:
 - a) il nome dell'impresa o dell'ente;
 - b) l'importo del contributo o del vantaggio economico corrisposto;
 - c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
 - d) l'ufficio ed il responsabile del procedimento;
 - e) la motivazione e le modalità eseguite per l'individuazione del beneficiario;
 - f) il link dell'iniziativa selezionata ed il curriculum del soggetto incaricato.
2. La pubblicazione, ai sensi dell'art. 20 sopracitato, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario.

Art. 22 - Responsabile del Procedimento amministrativo

1. Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 ss. mm. ii., il Responsabile di Area individua il Responsabile del procedimento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento.
2. L'Ufficio del Settore competente ed il nominativo del Responsabile dovranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse, nonché ai soggetti richiedenti.

Art. 23 – Controlli

1. I Settori competenti alla concessione dei benefici provvedono ad effettuare verifiche a campione del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, comunicandone l'esito alla struttura competente in materia di Polizia amministrativa, per l'erogazione delle sanzioni previste.
2. L'Ufficio comunale del Settore competente per materia provvederà ad effettuare a campione presso il Casellario Giudiziale, in misura non inferiore al 5% delle dichiarazioni, le verifiche inerenti i soggetti richiedenti sulle dichiarazioni prodotte mediante autocertificazione resa a norma di legge.

Art. 24 - Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
 - b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - c) ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
 - d) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche;
 - e) alle concessioni onerose annuali o pluriennali di immobili di proprietà del Comune a soggetti operanti senza scopo di lucro per l'utilizzo quale sede.
 2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
- Il presente regolamento non si applica per la disciplina delle convenzioni di cui alla normativa speciale contenuta nell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 ss. mm.ii.

Art. 25 - Norme finali e transitorie

1. Al fine di agevolare l'iter del procedimento, è consentito pubblicare avvisi o notizie per la concessione di contributi anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purché sia precisato che l'assegnazione avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse.
2. Il presente regolamento si applica, limitatamente a tale fase del procedimento, ai provvedimenti di liquidazione dei contributi in corso all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione del Regolamento relativo alle concessioni, sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 158 del 20.11.1990, nonché di ogni norma incompatibile con la presente disciplina.
4. La quantificazione dei vantaggi economici, a cura del Settore competente, dovrà essere registrata in bilancio in conformità alle regole della contabilità pubblica.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Art. 26 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pandino, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 27 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo online: una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni ad avvenuta esecutività dell'atto amministrativo.